



IVA

Approvato il provvedimento per l'opzione nel settore trasporti e logistica

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

L'**opzione per il pagamento dell'IVA** da parte del committente, in nome e per conto del prestatore, per le prestazioni di trasporto, movimentazione merci e logistica, è **indipendente per ogni rapporto contrattuale** compreso nella filiera, e riguarda ciascun contratto **stipulato tra prestatore e committente**. È quanto emerge dal **provvedimento n. 309107/E/2025** approvato ieri, 28.7.2025, dall'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto previsto dall'[**art. 1, comma 60, Legge di bilancio 2025**](#).

Si ricorda che il **recente D.L. n. 84/2025** (in corso di conversione in legge), a parziale modifica della Legge di bilancio 2025, ha **confermato e ampliato l'introduzione del reverse charge nel settore dei trasporti e della logistica**. Tuttavia, poiché l'effettiva efficacia della norma (nuova [**lett. a-quinquies**](#), [**comma 6, dell'art. 17, D.P.R. n. 633/1972**](#)) è subordinata al **rilascio dell'autorizzazione da parte dell'UE**, nel frattempo la stessa Legge di bilancio 2025 ha introdotto uno **specifico regime transitorio opzionale** (anch'esso oggetto di modifica a opera del D.L. n. 84/2025), in base al **quale è consentito al committente di versare l'imposta per conto del committente**, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Con l'emanazione del provvedimento in commento, l'Agenzia ha approvato il **modello e le istruzioni** per consentire alle parti interessate (committente e prestatore) **di esercitare l'opzione**.

Prima di entrare nel merito del nuovo modello, si evidenzia che, a seguito dell'opzione (congiunta del prestatore e del committente), **l'imposta indicata in fattura da parte del prestatore è assolta dal committente in nome e per conto del fornitore**, senza tuttavia la possibilità di effettuare la compensazione nell'ambito della liquidazione periodica. In buona sostanza, **non si tratta di un'inversione contabile**, bensì di un regime che assomiglia a quello previsto nell'[**art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972**](#), ossia allo **split payment**, in cui **l'imposta addebitata in fattura non è corrisposta al fornitore, ma è versata direttamente all'Erario da parte del cliente**. Inoltre, il [**comma 59**](#), della Legge di bilancio 2025, prevede che, a fronte dell'assolvimento dell'imposta da parte del committente in nome e per conto del prestatore, **resta ferma la responsabilità solidale di quest'ultimo**.



Dal punto di vista oggettivo, il regime opzionale si applica alle medesime prestazioni di servizi che, una volta ottenuta l'eventuale autorizzazione UE, **saranno soggette al reverse charge**, ossia a quelle rese nei confronti di imprese che **svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci** e prestazione di servizi di logistica.

In merito all'esercizio dell'opzione, il provvedimento dell'Agenzia stabilisce innanzitutto che il **modello deve essere utilizzato dal committente per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione** esercitata unitamente al prestatore. È, inoltre, confermato quanto già previsto nella relazione al D.L. n. 8472025, ossia che l'opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori, e che **l'esercizio dell'opzione in uno dei qualsiasi dei rapporti all'interno della filiera** non vincola in alcun modo l'esercizio dell'opzione anche tra committente e primo appaltatore. Pertanto, **nell'ambito della "catena"** ci potranno essere alcuni rapporti per i quali **l'imposta è versata con la nuova modalità**, e altri rapporti nei quali, invece, **l'IVA è applicata con l'ordinario metodo della rivalsa**.

L'aspetto più interessante riguarda **l'ambito oggettivo dell'opzione**, poiché dalla norma non risulta chiaro se **l'opzione riguardi il singolo contratto stipulato tra committente e prestatore** (o dai soggetti che intervengono nella filiera), ovvero **se sia possibile un'opzione che coinvolga tutti i rapporti esistenti** tra i soggetti. Il provvedimento direttoriale stabilisce che l'opzione riguarda ciascun rapporto contrattuale, e nel relativo modello è prevista **l'indicazione dei dati relativi al contratto per il quale è esercitata l'opzione** per il pagamento dell'IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore. In presenza di più contratti tra le stesse parti, precisa il provvedimento, **è possibile presentare una sola Comunicazione compilando più moduli per indicare i dati relativi a ciascun contratto stipulato**. Ciò significa che, qualora le parti siano concordi nel voler estendere l'opzione a tutti i rapporti contrattuali tra loro in essere, **sarà sufficiente la presentazione di un solo modello** (a cura del committente con indicazione anche dei dati del prestatore) in cui sono riportati gli **estremi dei singoli contratti e il valore di ciascuno di essi**. Qualora successivamente alla presentazione della Comunicazione per l'opzione, che ha durata triennale, le parti procedano alla stipula di nuovi accordi, **sarà sufficiente presentare una nuova Comunicazione per tali contratti**, per i quali la durata triennale dell'opzione decorre dalla data di presentazione della Comunicazione.

Infine, il provvedimento conferma che **l'imposta è versata dal committente senza possibilità di compensazione**, entro il **giorno 16 del mese successivo rispetto a quello di emissione della fattura** da parte del prestatore (ad esempio, per una fattura emessa il 28 settembre 2025, l'imposta da parte del committente dovrà essere versata entro il successivo 16 ottobre 2025). Con successiva risoluzione **saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24**.